

# Trovarisposte

I nostri esperti

**I COMMERCIALISTI**  
Michela Pellicelli  
Sergio Sala

dell'Ordine dei commercialisti  
ed esperti contabili di Bergamo

**IL NOTAIO**  
Elio Luosi

del Consiglio notarile di Bergamo

**I CONSULENTI DEL LAVORO**  
Lucia Caccia  
Paola Bernardi Locatelli

del Centro Studi  
Consulenti del lavoro di Bergamo

**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**  
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

## Spese mediche e istruzione Le detrazioni da richiedere

**La circolare.** L'Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sugli sconti fiscali  
Dalle ristrutturazioni alle autoriparazioni: le risposte ai contribuenti



In tempi di dichiarazioni dei redditi, diversi i dubbi sulle detrazioni da parte dei contribuenti e dei Centri di assistenza fiscale

MARCO CONTI

Nel bel mezzo della stagione delle dichiarazioni dei redditi, si fanno più pressanti i quesiti avanzati non solo dai contribuenti, ma anche dai Centri di assistenza fiscale (Caf) e dai commercialisti. Le Entrate, con una nuova circolare, rispondono ai temi più controversi.

Per le ristrutturazioni edilizie, il Fisco chiarisce che lo sconto fiscale spetta anche se sull'immobile viene eseguito un nuovo intervento, autonomo rispetto a quelli realizzati nel passato. Quindi, proseguono le Entrate, se su un immobile negli anni scorsi già oggetto di interventi di recupero edilizio viene effettuata una nuova ristrutturazione, il contribuente può avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento. Attenzione, però, i nuovi lavori non devono essere la semplice prosecuzione di interventi già realizzati. Inoltre il nuovo intervento deve essere autonomamente certifica-

to dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente.

Altri temi ricorrenti nelle dichiarazioni e fonte di molti dubbi tra le famiglie sono quelli relativi alle spese sanitarie e all'istruzione. Nel primo caso, per non penalizzare il contribuente in buona fede che già deve avere a che fare con un dentista, lo sconto fiscale del 19% delle spese sanitarie è riconosciuto se dalla fattura emessa dal professionista emerge in modo chiaro la natura «sanitaria» dell'intervento, escludendo quindi che si tratti di una prestazione puramente estetica, o, comunque, non di carattere sanitario.

Buone notizie anche per chi chiede detrazioni in merito alle prestazioni (anche senza specifica prescrizione medica) rese dai massofisioterapisti: sono ammesse, a patto che gli stessi abbiano una formazione triennale e siano in possesso del diploma conseguito entro il 17 marzo 1999. Beneficiano della relativa detrazione perché con-

La rubrica

### Come inviare i quesiti agli esperti

**Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386.217, oppure consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.**

### Commercialisti

RISPOSTA N. 410

#### Massoterapia Non è necessaria la prescrizione

*Sono detraibili nella dichiarazione dei redditi le spese sostenute per massofisioterapia? E quelle per fisioterapia?*

— E. C.

Le spese per massofisioterapia sono detraibili solo se relative a prestazioni professionali rese da un massofisioterapista con formazione triennale (diploma conseguito entro il 17 marzo 1999). In tale ipotesi la detrazione è riconosciuta anche in assenza di prescrizione medica. A tal fine nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, nonché descrivere la prestazione resa. L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/E/2012, ha chiarito che le spese sostenute per le prestazioni rese dal fisioterapista, in quanto considerata figura professionale sanitaria (compresa nell'elenco di cui al DM 29 marzo 2001), sono detraibili anche senza una specifica prescrizione medica.

RISPOSTA N. 411

#### Adozioni straniere La deduzione ammonta al 50%

*Io e mia moglie nel 2014 abbiamo adottato un bambino secondo la procedura di adozione internazionale, sostenendo le relative spese. È possibile dedurre dal reddito tali spese e in quale misura?*

— LETTERA FIRMATA

Le spese per adozioni sostenute dai genitori sono deducibili dai redditi annuali nella misura del 50% di quelle sostenute, se relative all'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Tale procedura intende agevolare l'adozione di figli stranieri. In relazione a ciò: la deduzione del 50% va proporzionalmente suddivisa

tra i due genitori, in relazione alle spese sostenute, se la spesa è stata sostenuta da entrambi, se la spesa è sostenuta da un solo genitore, in quanto l'altro coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa (sempre nella misura del 50%).

Infatti si ritiene che il legislatore non abbia inteso ripartire la deduzione per gli oneri sostenuti per la procedura di adozione nella misura fissa del 25% per ogni coniuge, ma piuttosto abbia inteso ammettere in deduzione dal reddito di uno o di entrambi i coniugi complessivamente il 50% delle spese sostenute. È importante rilevare che per fruire della deduzione in argomento, è necessario che le spese sostenute siano certificate dall'ente autorizzato, cui è stato conferito il mandato per l'espletamento della procedura.

In tale sede l'ente autorizzato potrà anche certificare chi ha effettivamente sostenuto tali spese. In assenza di tali indicazioni per il 2014, i coniugi potranno rendere tale dichiarazione anche in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendola sull'originale della certificazione rilasciata dall'ente.

RISPOSTA N. 412

#### Tasse detraibili se un figlio studia all'Its

*Mio figlio è iscritto ad un Istituto tecnico superiore. È possibile detrarre nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2014 le tasse di iscrizione pagate in tale anno?*

— S. T.

La detrazione per spese di frequenza di corsi di istruzione secondario e universitaria è consentita in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali, anche relativamente a familiari fiscalmente a carico. Gli Istituti tecnici superiori, pur avendo una fisionomia autonoma e distinta rispetto ai corsi di istruzione secondaria e universitaria, sono considerati dal ministero competente (Miur) nell'ambito del sistema italiano di istruzione e formazione. Pertanto, se il figlio risulta fiscalmente a carico, è possibile detrarre le spese relative alle tasse annuali di iscrizione a tali istituti.



## Notaio

RISPOSTA N. 413

### Adottare le figlie della futura moglie L'iter da seguire

*Gentile notaio, tra pochi mesi mi risposo: si tratta del mio terzo matrimonio con una signora che ha due figlie, gemelle, minorenni. Vorrei adottare le due ragazze, che sono d'accordo, così come lo è la loro mamma. Il papà delle ragazze non si è mai palesato e sono trascorsi ormai 12 anni abbondanti. Posso farlo? Corro o corriamo dei rischi? Dai miei due matrimoni precedenti non ho avuto figli. Grazie per l'aiuto.*

— LETTERA FIRMATA

L'art.44 della Legge n.184/1983 prevede che lei, dopo il matrimonio, adotti le figlie gemelle della sua futura moglie. La sua età deve superare di almeno 18 e di non più 45 anni l'età delle minori. Tuttavia, il padre delle ragazze, anche se non le ha riconosciute, ha diritto ad una sospensione del procedimento per provvedere al riconoscimento e poi intervenire a tutti gli effetti. Per maggiori informazioni, tenuto conto della complessità della procedura, dei requisiti che si devono possedere e dei diritti riservati al padre, può collegarsi al seguente sito del ministero della Giustizia: [http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_3\\_5\\_2.wp](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_5_2.wp).

RISPOSTA N. 414

### Eredità di una zia notaio super partes nei contenziosi

*Una vecchia zia che vive in un'altra città rispetto alla mia di residenza mi ha lasciato, come nipote, in eredità una quota del suo appartamento. Il notaio mi ha chiamato alla lettura del testamento e alla successione. Immagino, vista la reazione di una sorella della zia, che voglia mettermi i bastoni tra le ruote. Devo presentarmi dal notaio della zia defunta con un mio professionista o posso tutelarmi in altro modo?*

— S. C.

Gentile sig.ra, non abbia timori. Non deve presentarsi dal notaio con un suo professionista. Lei si recherà da un notaio, garanzia di legalità, imparzialità, terzietà e trasparenza; un soggetto che, nel trattare con competenza unica, aspetti ereditari e proprietari, si mostrerà obiettivo, seguendo unicamente un criterio di giustizia, senza favorire nessuno dei presenti. Queste sono caratteristiche proprie del notaio; l'avvocato e il commercialista sono professionisti «di parte», che la tuteleranno, con grande competenza, ad esempio, nei confronti di un terzo che la cita in giudizio per il risarcimento di un danno subito o di un avviso di accertamento notificato dalla Agenzia delle Entrate in relazione ad un presunto errore nella compilazione della dichiarazione dei redditi. Questi, come altri

## TROVA INCENTIVI

# Dalla Regione nuovi contributi per manifestazioni culturali

— Regione Lombardia eroga nuovi contributi a favore di enti, istituzioni, associazioni, comitati che intendono promuovere iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, anche a carattere internazionale.

Il contributo può essere richiesto da parte di enti pubblici e soggetti di natura associativa che operano senza fini di lucro e non promuovono alcuna forma di discriminazione. I soggetti devono avere sede legale in Lombardia e operare prevalentemente sul territorio regionale, oppure, devono proporre un'iniziativa che contribuisca a valorizzare l'identità della Lombardia e che promuova l'immagine regionale in campo nazionale e/o internazionale. Le iniziative proposte potranno essere anche di rilievo locale o provinciale, legate ad aspetti storici, di tradizione e di prestigio. Saranno ammesse al contributo le manifestazioni che sosterranno l'attrattività e l'offerta cul-

turale, ambientale, sportiva e turistica, o che si distingueranno in ambito sociale, scientifico, artistico e storico.

Presentando domanda di contributo, gli enti potranno richiedere il 40% del disavanzo economico riguardante l'iniziativa (ovvero della differenza tra le spese ammissibili e le entrate), e potrà essere incrementato fino al 50% tramite valutazione effettuata dall'ufficio regionale competente. Il contributo finale massimo non potrà comunque essere superiore a 20 mila euro e sarà destinato ad eventi che hanno già ottenuto il patronato o il patrocinio regionale, ed il cui costo complessivo non superi i 200 mila euro. La procedura per presentare la domanda di concessione del contributo è riportata sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) e dovrà pervenire a Regione Lombardia entro il 31 maggio per le iniziative che si concluderanno entro il 31 ottobre 2015.

SARA FUSINI

Consulente politiche del lavoro



aziendali e agli interessi dei lavoratori.

RISPOSTA N. 417

### Contratto Cocopro in scadenza Quali indennità?

*Sono un lavoratore con contratto a progetto in scadenza il 31 maggio 2015. Mi è stato preannunciato che, stanti le difficoltà economiche aziendali, tale contratto non mi verrà prorogato. Volevo sapere se anche per i co.co.pro. è prevista un'indennità di disoccupazione. In caso affermativo, quali sono i requisiti per accedervi? A chi va inoltrata la domanda di indennità? Grazie.*

— LETTERA FIRMATA

Il Jobs act ha introdotto la Dis-coll, un ammortizzatore sociale per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto, che sostituisce la

precedente indennità una tantum. I requisiti soggettivi per accedere alla Dis-coll sono: la perdita involontaria del posto di lavoro da parte di lavoratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, non pensionati e privi di partita Iva (sono esclusi in ogni caso gli amministratori e i sindaci di società); lo status di disoccupato del richiedente al momento della presentazione della domanda, comprovato dall'iscrizione presso il centro per l'impiego; la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, effettuata presso il centro per l'impiego o direttamente presso l'Inps contestualmente alla presentazione della domanda di Dis-coll. I requisiti oggettivi, richiesti congiuntamente, sono: che il disoccupato possa fare valere almeno tre mesi di contribuzione alla gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 all'evento di cessazione dal lavoro (c.d.

accredito contributivo di tre mensilità); che il disoccupato possa fare valere nell'anno 2015 contributi versati su un compenso minimo di 1295,66 euro o in alternativa un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari a 647,83 euro. Gli aventi diritto alla Dis-Coll devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, all'Inps entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto. Se la domanda è presentata entro otto giorni dalla cessazione, l'indennità decorre dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro; se invece la domanda è presentata successivamente all'ottavo giorno l'indennità spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Gli unici canali ammessi per la presentazione delle domande sono quello telematico e quello del contact center. Tuttavia, questi servizi saranno operativi solo dall'11 maggio 2015, pertanto nelle more l'Inps accetterà domande sia in forma cartacea sia tramite Pec. L'indennità è pari al 75% del reddito medio mensile; tale importo va incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e l'importo di 1.195 euro qualora il reddito medio mensile sia superiore a 1.195 euro. L'indennità non può in ogni caso superare l'importo mensile di 1.300 euro e si riduce in misura pari al 3% mensile a decorrere dal 91° giorno di fruizione della prestazione. L'indennità è erogata per un numero massimo di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione e non può comunque essere erogata per più di sei mesi. Il beneficiario decade dalla prestazione nei seguenti casi: non partecipi alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale eventualmente proposti dai centri per l'impiego; sia assunto con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni; intraprenda un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata senza comunicare all'Inps entro trenta giorni il reddito che presume di trarre dalla predetta attività; raggiunga i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; abbia diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la Dis-coll.

professionisti del settore giuridico-economico, hanno un ruolo diverso dal notaio, in quanto sono soggetti che tutelano i diritti del loro cliente nei confronti di un terzo. Il notaio, invece, è «supra partes» e quindi, con chiarezza, spiegherà, sia a lei che agli altri eredi, i vostri diritti ereditari, come conseguirli, le imposte a vostro carico. Il notaio non è «di parte», è «sopra le parti». Si rechi dal notaio senza timori per la pubblicazione del testamento e sono certo che uscirà dallo studio notarile soddisfatta per la consulenza che le verrà riservata.

RISPOSTA N. 415

### Nome incompleto al catasto Le verifiche da fare

*Mi sono accorto che al catasto del comune in cui possiedo un'abitazione, la seconda casa, è riportato incompleto il mio nome: è stato tralasciato il secondo nome, che però è integrante del mio e che è identificativo anche del mio codice fiscale. Cosa devo fare?*

— E. L. M.

Lei dovrebbe controllare il rogito notarile di acquisto per verificare se è stato indicato il primo nome o anche il secondo nome. In questa ultima ipotesi, recandosi all'Agenzia delle Entrate, all'ufficio Catasto, può ottenere una rettifica della «ditta catastale». Nell'altra ipotesi, è opportuno che si rechi dal notaio rogante, il quale, esaminati i documenti (codice fiscale e carta d'identità) che lei aveva fornito con il conferimento dell'incarico, le risolverà il problema con un'istanza o

una rettifica.

### Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 416

### Questione ferie Quante ne spettano a un dipendente?

*Vorrei conoscere le modalità di maturazione e godimento delle ferie. Sono un lavoratore dipendente di un'azienda privata.*

— O. T.

Le ferie hanno la funzione di ripristino delle energie spese durante l'anno di lavoro, pertanto la durata minima delle ferie prevista dalla legge è di quattro settimane per un anno di lavoro. La disciplina di maturazione e godimento delle ferie è stabilita dalla legge e dai singoli contratti collettivi di lavoro. Può variare, a seconda del Ccnl applicato, il criterio di calcolo della maturazione delle ferie che cambia anche in relazione alla qualifica e all'anzianità di servizio. La maturazione delle ferie per i dipendenti part-time avviene in proporzione all'orario di lavoro. La fruizione delle ferie è un diritto irrinunciabile e rispetto al passato le ferie non godute non possono più essere monetizzate (salvo l'unico caso di cessazione del rapporto). In linea generale il periodo minimo annuale di ferie retribuite va goduto; per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione; per le restanti due settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione. I contratti collettivi possono variare tali periodi. Il periodo di godimento delle ferie va concordato con il datore di lavoro in base alle esigenze

@Trova  
Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Notaio

☐ Consulente del lavoro

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it)
- vai su [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) e clicca sul banner Trovarisposte

L'ECO DI BERGAMO